



COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del - 2 NOV. 2011

OGGETTO: Approvazione Progetto di Legge Regionale "Modifica allo Statuto della Regione Calabria in materia di qualità della normazione".

5ª COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Giuseppe SCOPELLITI Presidente	X	
2 Antonella STASI Vice Presidente	X	
e gli Assessori	=====	=====
3 Pietro AIELLO	X	
4. Mario CALIGIURI	X	
5. Fabrizio CAPUA	X	
6. Antonio Stefano CARIDI	X	
7. Giuseppe GENTILE	X	
8. Giacomo MANCINI	X	
9. Francesco PUGLIANO	X	
10. Francescantonio STILLITANI	X	
11. Domenico TALLINI	X	
12. Michele TREMATERRA	X	

Assiste il Dirigente Generale Avv. Francesco Zoccali

Delibera N. _____ del _____
Cap. _____ Bilancio _____

STANZIAMENTO	Euro _____
VARIAZIONI + O -	Euro _____
TOTALE	Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI	Euro _____
DISPONIBILITÀ	Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	Euro _____
IMPEGNO N. _____ DEL _____	

N. 494 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento
Previdenze
il 15 NOV. 2011

Inviata al
Consiglio Regionale
15 NOV. 2011

Inviata alla
Corte dei Conti
il _____

Il Sottosegretario
alla Presidenza della
G.R.
On. Alberto Sarra

Il Dirigente
dell'U.O.A. "Riforme e
Decentramento"
Avv. Aldo Gallo

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Prot. n. 53807 del 16-11-11

Classificazione 1-15-1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera di G.R. n. 386 del 17 maggio 2010, con la quale sono state modificate le strutture di cui alla deliberazione n. 258 del 14 Maggio 2010, che colloca l'U.O.A. "Riforme Istituzionali, Rapporto con gli Enti Locali, Riordino e Decentramento delle Funzioni Amministrative, Semplificazione Amministrativa, Attuazione del Programma" alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale ;

VISTA la D.G.R. n. 440 del 7 giugno 2010 con la quale si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti alle strutture della Giunta Regionale ed è stato conferito l'incarico di Dirigente "Riforme e Decentramento" all'Avv. Aldo Gallo;

VISTE le leggi Costituzionali n.1/1999 e n. 1/2001;

VISTI gli artt. n.117 e n. 123 della Costituzione;

VISTO l'art.40 dello Statuto della Regione Calabria;

PREMESSO che l'eccessivo ricorso alla fonte legislativa, quale strumento principale di regolazione, ha creato, nel corso degli anni, una stratificazione di norme, complessa ed articolata, che ha determinato significative difficoltà nell'applicazione della disciplina ivi contenuta, compromettendo inevitabilmente l'effettività delle leggi nonché il rispetto del principio della certezza del diritto, principio cardine di ogni ordinamento;

CHE si è cercato negli ultimi anni, di porre rimedio a tale problematica mediante il ricorso alla delegificazione, demandando, quindi alle fonti secondarie, ove costituzionalmente possibile, il compito di disciplinare puntualmente specifici settori;

CHE al fine di garantire, altresì, una migliore conoscibilità e comprensibilità delle norme, si è provveduto a semplificare la normativa vigente in determinate materie mediante la redazione di testi unici;

CHE, tuttavia, l'attività di semplificazione legislativa deve essere accompagnata, per essere realmente efficace, da una analisi sulla qualità della normazione, che può essere assicurata mediante istituti specifici, quali l'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e l'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), *ex ante*, nell'iter di formazione degli atti normativi, nonché dall'analisi della fattibilità degli stessi (V.I.R.), per la valutazione *ex post*, del loro impatto nell'ordinamento giuridico;

CONSIDERATO che rispetto ad altre Regioni come la Toscana, il Lazio, l'Abruzzo, le Marche, l'Emilia Romagna e la Puglia, solo per citarne alcune, appare evidente che la Calabria giunga tardivamente all'introduzione nel corpo statutario di previsioni di tal guisa che vengono introdotte dal progetto di legge che si presenta;

CHE il progetto di legge che si presenta, redatto in un unico articolo 39 bis, strutturato in quattro commi, da inserirsi dopo l'art.39 dello Statuto rubricato (Iniziativa legislativa) e prima dell'art.40 recante il procedimento di formazione delle leggi regionali, annovera tra gli obiettivi dell'azione regionale di riforma la certezza del diritto che sta assumendo un crescente rilievo nella



giurisprudenza del Giudice delle leggi: la Corte Costituzionale vi fa spesso riferimento nelle proprie argomentazioni;

CHE ne discende che le leggi regionali, in seguito all'approvazione di siffatto progetto normativo, verrebbero scrutinate, in caso di giudizio di costituzionalità interna rispetto ai principi statutari, anche alla luce del grado di incertezza da cui sono inficiate e, dunque, dichiarate illegittime e annullate per aver violato il canone della certezza giuridica;

Tutto ciò premesso e considerato;

SU CONFORME proposta del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Sottosegretario On.le Alberto Sarra, con delega alle Riforme ed alla Semplificazione Amministrativa, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente della competente struttura. A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare l'allegato progetto di legge regionale recante **"Modifiche allo Statuto della Regione Calabria in materia di qualità della formazione"**;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Regionale;
- di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURC;

Dirig. Generale
IL SEGRETARIO

F. to Zoccali

IL PRESIDENTE

E. to Scopelliti



Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: *Scopelliti*
Il Segretario: *Di. n. 2 - Sem. le Zoccali*

Copia conforme per uso amministrativo

Li 15 NOV. 2011

Dirigete
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SETTORE Dr. Giuseppe BIANCO
SECRETARIA
GENERALE
GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

*“MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA
IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE”*

Articolo 1

1. Dopo l'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria è inserito il seguente:

“Articolo 39 bis (Qualità della normazione)

1. La Regione persegue la qualità delle leggi e dei regolamenti mediante il rispetto delle regole di buona tecnica legislativa e la consultazione, anche telematica di soggetti pubblici e privati, al fine di assicurare un elevato livello di certezza giuridica e la redazione di testi normativi chiari e organici.

2. La Giunta e il Consiglio, di comune intesa, adeguano i rispettivi regolamenti alle finalità di cui al comma 1, disciplinando le modalità di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto dei testi normativi, nonché le cause di esclusione ed esenzione.

3. La Giunta regionale adotta un'Agenda normativa, coerente con il programma di governo, in cui sono illustrati i progetti di legge che si intendono approvare prioritariamente entro la fine della legislatura. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

4. Sono dichiarati improcedibili dal Presidente del Consiglio regionale e non possono, comunque, essere posti all'ordine del giorno i progetti normativi che non rispettano le previsioni regolamentari di cui al comma 2.”





REGIONE CALABRIA

Giunta regionale
Ufficio Legislativo

MINUTA

Prot. 136

Catanzaro, 24 maggio 2011

On.le Alberto Sarra
Sottosegretario alle Riforme e
Decentramento
SEDE

Oggetto: POAT-DAGL - Assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di formazione, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In riferimento alle intese sull'iniziativa in oggetto, avute presso la Presidenza della Giunta regionale relativamente al "Progetto operativo Calabria", trasmetto, per l'eventuale seguito di Giunta, l'allegato progetto di modifica statutaria che questo Ufficio, unitamente al *team* locale posto a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha elaborato, ravvisando l'esigenza, peraltro raccomandata dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, di predisporre ed approvare preliminarmente una revisione dello Statuto, in modo da disporre di una fonte normativa di rango più elevato come copertura dei successivi interventi di regolazione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo i più cordiali saluti.

Il Capo Ufficio legislativo
Cons. Nicola Durante

Disposizioni sulla qualità della normazione. Proposta di legge di revisione dello Statuto della Calabria

1. Premessa

Un intervento organico volto a promuovere la qualità degli atti normativi regionali richiede una preliminare revisione statutaria, utile ad assicurare la necessaria copertura alle fonti che concretamente provvederanno poi a disciplinare gli istituti e i procedimenti idonei al miglioramento della qualità della normazione.

Nell'ordinamento della Calabria si riscontrano già alcuni importanti organi e strumenti la cui presenza rivela una certa sensibilità istituzionale per le esigenze di semplificazione normativa e di miglioramento della qualità degli atti normativi.

Così, ad esempio, l'art. 26, comma 2, dello Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (e successivamente modificato e integrato dalle leggi regionali 20 aprile 2005, n. 11 e 19 gennaio 2010, n. 3) prevede il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi (le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 36 del Regolamento interno del Consiglio regionale), il quale ha il compito di esprimere pareri alle Commissioni consiliari sui progetti di legge da queste esaminati e, al fine di supportare l'attività istruttoria delle stesse Commissioni, di predisporre e trasmettere loro, di volta in volta, una scheda di analisi tecnico-normativa sui singoli progetti di legge.

L'art. 44 dello Statuto prevede, poi, la possibilità per il Consiglio di delegare, con legge, alla Giunta il riordino e il coordinamento in testi unici delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. Il medesimo articolo disciplina, altresì, il procedimento di adozione dei testi unici.

Al livello sub-statutario, per quanto riguarda le proposte normative della Giunta, ai sensi del Regolamento 10 maggio 2010, n. 8, all'Ufficio legislativo della Giunta spetta il compito di curare *“la qualifica dei testi normativi e degli emendamenti della Giunta regionale, anche con riferimento all'omogeneità e chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti, nonché all'attuazione delle metodologie in tema di analisi di impatto della regolamentazione (AIR)”* e di verificare *“le relazioni e le analisi appositamente predisposte a corredo delle iniziative legislative della Giunta regionale”* [art. 4, lett. c) e d)].

Gli organi e gli istituti anzidetti possono essere potenziati ed altri possono essere introdotti, anche allo scopo di assicurare ai primi maggiore efficacia ed effettività, in un mutuo e virtuoso rapporto d'integrazione e di sinergia tra i vari strumenti di *better regulation*.

2. Le ragioni della modifica statutaria

La revisione statutaria che si propone è necessaria per diversi motivi e, tra questi, soprattutto per due:

- a) essa intende definire, in primo luogo, nella fonte normativa regionale di grado più elevato il quadro complessivo degli istituti e delle procedure di promozione della qualità della normazione regionale;

sotto tale aspetto, si tratta di una riforma anche – ma ovviamente non soltanto – di alto profilo simbolico e, in tal senso, va letta soprattutto l'introduzione di una nuova lettera nel secondo comma dell'art. 2 dello Statuto, che indichi tra gli obiettivi dell'azione regionale anche “*la certezza del diritto e la qualità degli atti normativi regionali*”;

- b) i rinvii statutari a regolamenti di Consiglio e di Giunta per la specifica disciplina degli istituti e delle tecniche utili al miglioramento della qualità della normazione è necessario, in secondo luogo, per assicurare a tali atti il rango di “fonti interposte” e per fare ordine nel sistema delle fonti regionali chiamate a disciplinare una serie di strumenti e di procedure che coinvolgono sia, in tutte le loro fasi, i procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, sia momenti istituzionali esterni a questi (si pensi soltanto alle fasi della programmazione normativa e delle consultazioni).

3. I contenuti delle nuove disposizioni statutarie

Procedendo con ordine, si suggerisce, innanzitutto, l'introduzione di una nuova lett. *m bis*) nell'art. 2, comma 2, dello Statuto (*Principi e finalità*), che indichi come obiettivi dell'azione regionale anche “*la certezza del diritto e la qualità degli atti normativi regionali*”, che dovranno essere perseguiti attraverso la cura dell'organicità e della chiarezza degli stessi atti, nonché mediante la valutazione dell'impatto e degli effetti da questi prodotti e la semplicità delle relative procedure di approvazione.

Si propone, poi, una revisione dell'art. 39, comma 2, che sostituisca i riferimenti alla relazione descrittiva e alla relazione tecnico-finanziaria con un rinvio alla disciplina contenuta nel Regolamento interno del Consiglio regionale ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 2, lett. *m bis*).

Non risulta necessario inserire un nuovo titolo per le disposizioni che si propongono qui di seguito.

La *sedes* ideale è il Titolo V (*Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali*): si suggerisce, in particolare, l'introduzione di tre distinti articoli tra l'art. 44 (*Testi unici*) e l'art. 45 (*Conflitti di competenza*): gli artt. 44 *bis*, 44 *ter* e 44 *quater*, rispettivamente rubricati “*Qualità delle leggi e dei regolamenti regionali*”, “*Programmazione normativa*” e “*Consultazioni*”.

L'art. 44 *bis*, dopo un richiamo alle finalità di cui all'art. 2, comma 2, dello Statuto, rinvia ai regolamenti di Consiglio e di Giunta la disciplina delle procedure per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi e dei regolamenti e delle forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nell'applicazione dei predetti atti normativi.

L'Art. 44 *bis*, in definitiva, dà copertura statutaria a tutte le tecniche di analisi e di valutazione preventive (come l'AIR, l'ATN e l'analisi di fattibilità) e successive (come la VIR) dell'impatto degli atti normativi e agli altri strumenti di promozione della qualità della normazione (come il *drafting*).

L'art. 44 *ter* riguarda la programmazione normativa. Si prevede, in particolare, l'introduzione dell'Agenda normativa, che esprime le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale.

Si suggerisce una previsione sufficientemente ampia, secondo cui l'Agenda viene approvata nel'ambito degli strumenti di programmazione pluriennale.

L'ultimo comma dell'art. 44 *ter* stabilisce che il regolamento interno della Giunta regionale preveda idonee forme di pubblicità dell'Agenda normativa e adeguati strumenti di consultazione idonei a promuoverne l'aggiornamento.

L'art. 44 *quater* introduce, infine, una norma di principio sulle consultazioni, stabilendo che la Regione persegue la qualità della normazione e svolge il monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali anche attraverso forme di consultazione dei destinatari degli atti normativi e di associazioni ed enti rappresentativi di interessi collettivi riconosciuti, secondo quanto previsto dai regolamenti del Consiglio e della Giunta nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di trasparenza.



Disegno di legge regionale

“Disposizioni sulla qualità della normazione. Modifiche allo Statuto della Regione Calabria”

Art.1

(Integrazione all'art. 2)

Nell'articolo 2, comma 2, dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

“m bis) la certezza del diritto e la qualità degli atti normativi regionali, curandone l'organicità e la chiarezza, valutandone l'impatto e gli effetti e assicurando la semplicità delle relative procedure di approvazione”.

Art. 2

(Modifica dell'art. 39)

Sostituire l'art. 39, comma 2, dello Statuto con il seguente:

“L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e corredato della documentazione prevista dal regolamento del Consiglio per l'attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 2, lett. m bis)”.

Art. 3

(Introduzione dell' articolo 44 bis)

Dopo l'art. 44 dello Statuto è inserito il seguente:

“Art. 44 bis (Qualità delle leggi e dei regolamenti regionali)

1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 2, lett. m bis), i regolamenti del Consiglio e della Giunta, negli ambiti di rispettiva competenza, disciplinano le procedure per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi e dei regolamenti. Prevedono, altresì, che gli organismi interni di valutazione del Consiglio e della Giunta attuino forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nell'applicazione degli atti normativi”.

Art. 4

(Introduzione dell'art. 44 ter)

Dopo l'art. 44 bis dello Statuto è inserito il seguente:

“Art. 44 ter (Programmazione normativa)

1. La qualità delle leggi e dei regolamenti regionali è perseguita anche mediante la programmazione delle iniziative legislative e regolamentari della Regione.

2. *Nell'ambito degli strumenti di programmazione pluriennale, la Giunta Regionale approva l'Agenda normativa, nella quale sono indicate le linee fondamentali per l'attuazione delle dichiarazioni programmatiche per la legislatura e dei relativi aggiornamenti, per come approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 16, lettera a), nonché illustrati gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale.*

3. *Le leggi previste nell'Agenda sono di regola approvate con il procedimento di cui all'art. 44.*

4. *Il regolamento interno della Giunta regionale prevede idonee forme di pubblicità dell'Agenda normativa e adeguati strumenti di consultazione atti a promuoverne l'aggiornamento".*

Art. 5

(Introduzione dell'art. 44 *quater*)

Dopo l'art. 44 *bis* dello Statuto è inserito il seguente:

"Art. 44 *quater* (Consultazioni)

1. *La Regione persegue la qualità della normazione e svolge il monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali anche attraverso forme di consultazione dei destinatari degli atti normativi e di associazioni ed enti rappresentativi di interessi collettivi riconosciuti, secondo quanto previsto dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di trasparenza".*

